

La direttiva vittime 29/2012 UE e la Convenzione di Istanbul delineano gli impegni a carico degli stati membri in ordine alla protezione delle persone offese dal reato, tra le quali particolarmente le donne vittime di violenza di genere. Il principio cardine è costituito dalla considerazione che i crimini intenzionali violenti non sono solamente un torto alla società ma una violazione dei diritti umani che può avere conseguenze devastanti sulla vita delle vittime. Conseguenziale appare il dovere degli Stati di riconoscere le vittime, sostenerle e proteggerle dalle recidive e dalla vittimizzazione secondaria nonché favorire il risarcimento dei danni da parte dell'aggressore (o in caso di impossibilità garantire un indennizzo ad opera dello Stato medesimo).

L'adeguamento del sistema italiano ai dettami comunitari è, a tutt'oggi, caratterizzato da una produzione normativa frammentaria che ha interessato soprattutto l'ordinamento penale, chiamato principalmente in causa al fine di proteggere le vittime di violenza di genere dalle recidive e dalla vittimizzazione secondaria.

Le recenti disposizioni del cd "codice rosso" insistono sul "*riconoscimento della vittima*" sin dalla denuncia, cui deve seguire la presa in carico da parte del PM nei tre gg, e sulla necessità di trattamento dell'aggressore, sia condizionando la concessione della sospensione condizionale della pena che le misure alternative al carcere, all'effettuazione di un percorso di riabilitazione.

La rilevanza della violenza domestica nelle cause di diritto di famiglia/ Tribunale Minori, stigmatizzata dalla convenzione di Istanbul (disposizioni limitative dell'affido condiviso) è richiamata dalle nuove disposizioni del codice rosso in relazione alle comunicazioni a carico del PM verso i giudici civili.

Rimane, invece, difficoltoso per le vittime di reato ottenere il risarcimento del danno in tempi ragionevole in sede penale, **nonostante la direttiva Ue 29 2012 lo** caldeggi espressamente. Il ricorso al patteggiamento e una certa pigrizia da parte del giudice penale e dei penalisti in merito alla liquidazione del danno alla parte civile, appaiono gli ostacoli maggiormente ricorrenti, cui si aggiunge la mancanza di omogeneità di criteri di liquidazione del danno non patrimoniale da reato.

Meno problematico appare invece lo stato dell'arte in materia di misure cautelari a tutela delle vittime di reato, grazie a una maggiore rispondenza alle disposizioni che dal 2001 si sono stratificate ed affinate, da parte della magistratura.

Ciò posto, dovendosi ritenere che il "*riconoscimento*" delle vittime di reato e del fatto criminale e la protezione delle stesse dal fenomeno della vittimizzazione secondaria, siano principi indefettibili per il nostro ordinamento interno, appare opportuno promuovere una ricerca avente ad oggetto i provvedimenti emessi dai magistrati penali e civili nelle vicende di violenza di

genere , onde consentirne l'esame e valutare i termini dell'adeguamento della giurisprudenza alle direttive comunitarie ed alle correlate disposizioni nazionali.

Nell'ambito penalistico la ricerca dovrebbe riguardare:

- a) l'applicazione delle nuove disposizioni del codice rosso sul percorso di riabilitazione dell'aggressore (a partire dall'entrata in vigore della legge – 2019). Con riguardo ai provvedimenti del Tribunale Ordinario e del Tribunale di Sorveglianza
- b) le disposizioni delle sentenze in punto risarcimento danni, con riguardo anche al rilievo nei patteggiamenti, di offerta risarcitoria
- c) Rilievo dell'offerta risarcitoria nei provvedimenti del Tribunale di Sorveglianza.

Nell'ambito civilistico la ricerca dovrebbe riguardare la misura del rilievo che il giudice attribuisce alla violenza domestica nelle decisioni relative all'affidamento della prole.

Va da sé che se la vittima di violenza non viene "*riconosciuta*" anche in sede civile si avrà una ricaduta in termini di vittimizzazione secondaria, con effetti destruenti sulla medesima.

Nelle cause di diritto di famiglia si osserva la persistenza di "pregiudizi" quali la colpevolizzazione della donna o la svalutazione delle sue capacità genitoriali di cui sono esempi tipici la confusione tra conflitto e violenza e il rinvio del nucleo familiare al Servizio sociale , in chiave di generica problematicità. Con la conseguenza che la donna non venga riconosciuta né come vittima né come madre competente, con evidente vittimizzazione secondaria. Una presa di posizione idonea a stigmatizzare anche in ambito civile la violenza in aderenza al disposto specifico della Convenzione di Istanbul, dovrebbe attendersi anche dai provvedimenti in ambito civile.

Anche in tale sede l'esame dei provvedimenti consentirebbe di apprendere l'evoluzione della giurisprudenza.

Dal punto di vista dell'attuazione della ricerca si evidenzia sin d'ora la necessità di coinvolgere molti "*ricercatori*" dei provvedimenti penali e civili e di idonei colleghi (ovviamente con scelta prioritaria nel ns ambito) che li esaminino alla luce dei risultati delle specifiche "*griglie*" che dovranno indirizzare la raccolta dei dati.

Appare indispensabile il coinvolgimento del Coa, anche al fine di reclutare i ricercatori e di garantire loro un compenso in termini di crediti formativi. A ciò si aggiunga la ricerca di collaborazione da parte dei magistrati per ottenere le necessarie autorizzazioni.

La violenza di genere è riconosciuta unanimemente come conseguenza della discriminazione imposta dalla cultura patriarcale a scapito delle donne, ciò che legittima il CPO a diventare promotore ed egemone della ricerca.